

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 226

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 marzo 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D120/08

Roma, 3 MAR. 2008

caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2006/23/CE relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2008.

Cordiali saluti

Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 ha avuto per prima finalità quella di ottemperare al disposto del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, n. 549 concernente il quadro normativo armonizzato per l'istituzione di un cielo unico europeo, individuando nell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) l'autorità nazionale di vigilanza sul trasporto aereo.

Altri tre regolamenti comunitari hanno concorso a disciplinare la materia de qua:

- regolamento 550/2004 relativo alla fornitura dei servizi di navigazione aerea;
- regolamento 551/2004 relativo all'organizzazione ed all'uso dello spazio aereo;
- regolamento 552/2004 relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

In armonia con la citata normativa sono state attribuite all'Enac, in qualità di Autorità nazionale di vigilanza, le funzioni di regolamentazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze anche per l'aspetto che attiene all'assistenza al volo, lasciando ad Enav s.p.a. le funzioni di *service provider* ed operando la scissione, come richiesto in ambito comunitario, fra attività di vigilanza ed attività di fornitura dei servizi di assistenza alla navigazione aerea.

La direttiva 2006/23/CE si inserisce nel contesto normativo sopra esposto, rappresentandone la logica prosecuzione.

Infatti, il legislatore, dopo aver attribuito a due soggetti distinti la funzione di regolatore del servizio e di quella di erogatore del servizio di assistenza al volo, detta le norme afferenti al rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo.

Il presente schema normativo introduce nell'ordinamento nazionale i principi informativi ai quali deve attenersi l'Enac per quanto attiene l'attività certificatoria del personale addetto all'assistenza al volo, rimandando ai regolamenti tecnici dell'ente medesimo la disciplina di dettaglio soggetta a frequenti quanto rapidi mutamenti dettati dal progresso tecnico-scientifico che caratterizza il settore in esame.

Al riguardo, si rappresenta che l'Enac ha già emanato un regolamento, antecedente alla direttiva comunitaria, che disciplina la materia *de qua* e che si allega ad integrazione della presente relazione.

Si illustrano di seguito i singoli articoli:

- 1) **l'articolo 1** descrive le due principali finalità che il provvedimento ha nell'istituire la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo;
- 2) **l'articolo 2** individua i soggetti ai quali è diretta la normativa di cui al provvedimento in parola;
- 3) **l'articolo 3** afferisce alle definizioni dei termini ricorrenti dello schema di provvedimento al fine di una migliore intelligibilità dello stesso.
Per non appesantire oltre modo il testo, è stato operato un rimando alle definizioni già contenute nel regolamento comunitario 549/2006, che detta le norme comuni per l'istituzione del cielo unico europeo;
- 4) **l'articolo 4** individua i soggetti che possono prestare i servizi del controllo del traffico aereo;
- 5) **l'articolo 5**, in linea con il disposto di cui all'articolo 734 del Codice della navigazione, definisce i principi che disciplinano il rilascio. L'articolo afferisce, altresì, ai casi di revoca della licenza, previsti dalla direttiva che si recepisce;
- 6) **l'articolo 6** afferisce ai fornitori di servizi di navigazione aerea che offrono i loro servizi prevalentemente a movimenti di aeromobili militari, stabilendone un livello di qualità e di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal presente decreto;
- 7) **l'articolo 7** stabilisce i requisiti necessari per il conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo ovvero della licenza di controllore del traffico aereo;
- 8) **l'articolo 8** prevede il contenuto delle licenze;
- 9) **l'articolo 9** dispone che i controllori del traffico aereo siano in possesso di un livello adeguato di specializzazione linguistica. Le disposizioni del comma due del presente articolo entreranno in vigore entro il 17 maggio 2010;
- 10) **l'articolo 10** elenca le condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni;
- 11) **l'articolo 11** detta i criteri per il rilascio, la validità e la revoca della certificazione medica. Il titolare di una licenza deve mantenere i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio, sottoponendosi agli accertamenti sanitari per verificare anche l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti ;
- 12) **l'articolo 12** afferisce all'attività di formazione e addestramento di allievi controllori, studenti controllori e controllori. È affidato all'ENAC il compito di stabilire i requisiti per ottenere la certificazione di organizzazione di formazione con apposito regolamento;

- 13) **l'articolo 13** dispone che l'ENAC riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 2006/23/CE;
- 14) **l'articolo 14** prevede che coloro che alla data di entrata in vigore del decreto sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllore del traffico aereo secondo le preesistenti procedure nazionali, hanno titolo ad ottenere la conversione di detta autorizzazione in una delle licenze previste dal presente decreto legislativo, in base all'attività svolta e secondo le modalità stabilite dall'ENAC;
- 15) **l'articolo 15** elenca le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, individuando nell'Enac, in qualità di Autorità nazionale vigilanza dell'aviazione civile, ai sensi del decreto-legge 237/2004 convertito con modificazioni dalla legge 265/2004, il soggetto deputato all'accertamento delle infrazioni ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
- 16) **l'articolo 16** prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni.
- 17) **l'articolo 17** dispone l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica, 10 maggio 2000 n. 223, recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo in quanto incompatibile con l'attuale assetto normativo determinatosi dopo l'emanazione dei regolamenti comunitari c.d. "cielo unico" ;
- 18) **l'articolo 18** reca la clausola d'invarianza finanziaria.
- 19) **l'articolo 19** reca le disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento che la direttiva 2006/23 fissa al 16 maggio 2008, fatta eccezione per le disposizioni relative al livello di conoscenza linguistica, di cui all'articolo 9. »



Ministero dei Trasporti

Ufficio Legislativo

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

La direttiva 2006/23/CE è compresa nell'allegato B alla legge 6 febbraio 2007, n.13 "Legge comunitaria 2006"

a) analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte su leggi e regolamenti vigenti; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:

- riserva assoluta o relativa di legge;
- precedenti norme di delegificazione.

Il presente schema di provvedimento sostituisce, prevedendone l'abrogazione, il Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223 recante norme di licenze, attestati ed abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo. L'abrogazione si è resa necessaria per il mutamento del quadro normativo determinatosi all'indomani dell'emanazione dei regolamenti comunitari c.d. "cielo unico europeo" e del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265.

La scelta operata dello strumento normativo è determinata dalla necessità di prevedere, secondo il dettato comunitario, le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute.

b) analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario



Ministero dei Trasporti

Ufficio Legislativo

Il presente schema normativo dà attuazione alla direttiva comunitaria 2006/23/CE, introducendo nell'ordinamento nazionale le disposizioni atte a regolare le modalità di rilascio, mantenimento, sospensione e revoca della licenza di controllore del traffico aereo.

- c) **analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale e della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali

2)Elementi di drafting e di linguaggio normativo

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

- a) **verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.



*Ministero dei
Trasporti
Ufficio Legislativo*

3) Verifica dell'esistenza di progetti di legge e di giurisprudenza costituzionale in materia

Non risultano progetti di legge in corso di esame, connessi al contenuto delle disposizioni del presente decreto legislativo.



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia

Roma, 28 FEB. 2008

ANP/73/POCOM/2369

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- D.A.G.L.

- Dipartimento per le politiche europee - U.L.

Al Ministero dei Trasporti - U.L.

e, p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato

L O R O S E D I

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2008, si comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine al suo ulteriore corso, coerentemente con l'avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato reso con la nota allegata (n. 28809 del 28 febbraio 2008).

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Guido Santarone

il capo il Seg

All. 1

POCOM73 parere al DAGL

il Poite
Procuratore



83
73
Pecor

Roma,

28 FEB. 2008

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento
legislativo
Ufficio legislativo - Economia
SEDE

Prot. N. 28809
Rif. Prot. Entrata N. 28787
Allegati: 1
Risposta a nota del:

E, p.c. e p.c. All'Ufficio legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Consiglio n. 291. Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2005/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

Si fa riferimento al provvedimento indicato in oggetto trasmesso per posta certificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche Europee, in data 26 febbraio 2008, ai fini del prossimo esame da parte del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si comunica di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
28 FEB. 2008
Prot. n. 2330

Il Ragioniere Generale dello Stato
Cantò

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2006 CONCERNENTE LA LICENZA COMUNITARIA DEI CONTROLLORI DEL TRAFFICO AEREO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;

Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13 “Legge comunitaria 2006” e, in particolare, l’articolo 1, recante la delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all’allegato B;

Visti gli articoli 687, 690, 691 bis, 731 e 734 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia dei dati personali”

Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, rispettivamente n. 549/2004 che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo e n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, e, in particolare, l'articolo 1 che attribuisce all'Enac le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi della navigazione aerea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione...

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Obiettivo)

1. Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.

Art. 2

(Campo di applicazione)

1. Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea, il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, si applica:

a) agli studenti controllori del traffico aereo;

b) ai controllori del traffico aereo;

- c) alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori di cui al punto b);
- d) ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.

Art. 3

(Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, di seguito definita licenza: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;
- b) licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo, di seguito definita licenza di studente: la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato con esito favorevole la formazione iniziale per il conseguimento della prima abilitazione del controllo del traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in essa indicate, l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di un istruttore operativo;
- c) abilitazione: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa, la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:
 - 1) controllo di aeroporto a vista;
 - 2) controllo di aeroporto strumentale;
 - 3) controllo di avvicinamento procedurale;
 - 4) controllo di avvicinamento con sorveglianza;
 - 5) controllo di area procedurale;
 - 6) controllo di area con sorveglianza.
- d) specializzazione dell'abilitazione: l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui è parte integrante, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;

- e) specializzazione di unità operativa: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica la località, secondo il codice ICAO, nonché i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;
- f) specializzazione linguistica: l'autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;
- g) specializzazione di istruttore operativo: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento in posizione operativa;
- h) specializzazione della licenza: l'autorizzazione, riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore operativo, valutatore di competenza o esaminatore;
- i) organizzazione di formazione: l'organizzazione certificata dall'Autorità nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di formazione o addestramento quali definiti nel presente articolo;
- l) studente controllore: il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo;
- m) controllore del traffico aereo in addestramento: il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che segue un corso di formazione o di addestramento per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;
- 7) allievo controllore: colui che frequenta un corso di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo;
- 8) specializzazione di valutatore: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la capacità del titolare a valutare la competenza operativa del controllore del traffico aereo;
- 9) specializzazione di esaminatore: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale è parte integrante, che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle specializzazioni delle abilitazioni e di unità operativa.

Art. 4

(Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo)

1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validità riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle

disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:

- a) studenti controllori del traffico aereo;
- b) controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unità.

Art. 5

(Principi che disciplinano il rilascio delle licenze)

1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del Codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalità per il rilascio, il mantenimento, la sospensione ed la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.

2. Il conseguimento della licenza è subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacità del candidato a svolgere l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilità, delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi predisposti dall'Enac secondo la normativa comunitaria.

3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC alla persona che la firma e ne conserva la titolarità. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.

4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando è accertata la responsabilità del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale è stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile.

5. La licenza è revocata dall'ENAC in caso di:

- a) azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
- b) negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;

c) altri casi in applicazione di norme di legge.

6. La licenza non può essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a 5 anni per delitti non colposi, nonché a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'Appendice 1 e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tal fine indicati nella medesima Appendice 1.

Art. 6

(Fornitori di servizi militari)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del Regolamento CE 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilità dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.

2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, come descritto negli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza, stabiliti dal presente decreto legislativo, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.

3. L'ENAC rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo anche al personale che svolge le funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal presente decreto legislativo.

Art. 7

(Requisiti per il rilascio della licenza)

1. Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai diciotto anni;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;
- c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;
- d) certificazione medica di idoneità psico-fisica in corso di validità, analoga a quella di controllore del traffico aereo e rilasciata secondo le stesse modalità per l'espletamento delle funzioni di studente controllore in corso di validità;
- e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.

2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai ventuno anni;
- b) licenza di studente controllore;
- c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;
- d) certificazione medica di idoneità psico-fisica per l'espletamento delle funzioni di controllore del traffico aereo, in corso di validità,;
- e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.

3. La licenza è rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unità, a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sono trascritte sulla licenza di controllore del traffico aereo le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, già indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo nonché la specializzazione di unità conseguita.

Art. 8

(Contenuto delle licenze)

1. Le licenze contengono, oltre a quanto previsto all'Appendice I:

- a) una o più abilitazioni afferenti al tipo di servizi che il titolare può fornire;
- b) le relative specializzazioni dell'abilitazione;

c) le specializzazioni di unità operativa, solo per le licenze di controllore del traffico aereo;

d) le specializzazioni linguistiche.

2. Le licenze possono contenere:

a) le specializzazioni della licenza;

b) eventuali specializzazioni nazionali;

3. Le abilitazioni, le specializzazioni delle abilitazioni e di licenza, sono definite dall'ENAC nel proprio regolamento.

Art. 9

(Specializzazione linguistica)

1. I controllori del traffico aereo devono comprendere e parlare la lingua inglese e la lingua italiana ad un livello adeguato al servizio che espletano.

2. La competenza linguistica è attestata secondo modalità e procedure definite dall'ENAC con proprio regolamento.

Art. 10

(Condizioni per il mantenimento della validità delle abilitazioni e delle specializzazioni)

1. La specializzazione di unità operativa è rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.

2. Per ottenere la specializzazione di unità operativa, in caso di avvenuta scadenza, è necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.

3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico

aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, può frequentare un corso di addestramento di unità operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.

4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato è verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'Enac.

5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.

Art. 11

(Certificati medici)

1. La certificazione medica è rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, **in conformità a quanto previsto dall'articolo 734 del codice della navigazione.**

2. La certificazione medica è rilasciata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO nonché i requisiti previsti da Eurocontrol, per la Certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.

3. La validità della certificazione medica degli studenti e dei controllori di traffico aereo, sino al quarantesimo anno di età è di ventiquattro mesi .

Per gli studenti e i controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validità della certificazione medica è di dodici mesi.

4. La certificazione medica può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica può essere presentato ricorso alla commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o più medici indipendenti.

5. Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.

6. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinché i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12

(Certificazione delle organizzazioni di formazione)

1. L'attività di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, è svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione.

2. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento.

3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto.

4. L'ENAC può delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche di cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.

5. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.

Art. 13

(Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie)

1. Fatta salva la facoltà dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le

specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorità nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformità delle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonché il certificato medico che le accompagna, purché i titolari abbiano l'età minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo;

2. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformità della citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilità italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.

Art. 14

(Conversione delle licenze nazionali)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto:

a) sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di controllore del traffico aereo secondo le preesistenti procedure nazionali, hanno titolo ad ottenere la conversione di detta autorizzazione in una delle licenze previste dal presente decreto legislativo, in base all'attività svolta e secondo le modalità stabilite dall'ENAC.

b) esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.

Art. 15

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € tremila a € diecimila;

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in

difformità delle abilitazioni o delle specializzazioni riportate nella licenza è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € duemilacinquecento a € novemila;

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo con certificazione medica non valida è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € duemilacinquecento a € diecimila;

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € tremila a € dodicimila;

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita l'attività di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della certificazione ENAC è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € venticinquemila a € cinquantamila;

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in difformità delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € cinquantamila a € centomila;

7. L'Enac è l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica, quale fornitore di servizi di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.

Art. 16

(Aggiornamento degli importi delle sanzioni)

A decorrere dal 1 gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat nel biennio precedente.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1 dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica, 10 maggio 2000 n. 223, recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo è abrogato.

Art. 18

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.
2. L' Enac svolge i compiti previsti agli articoli 5,6,10,12,13, 14 e 15 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2008, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 9, limitatamente al livello della competenza linguistica, stabilito dall'ENAC nell'apposito regolamento da emanarsi entro il 17 maggio 2010". Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

APPENDICE 1

SPECIFICHE DELLE LICENZE

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche:

1. Dettaglio dei dati

1.1. Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le voci contrassegnate da un asterisco sono riportate

anche in lingua inglese:

- a) *Repubblica Italiana; Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
 - b) *Denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);
 - c) Numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;
 - d) Nome per esteso del titolare;
 - e) Data di nascita;
 - f) Cittadinanza del titolare;
 - g) Firma del titolare;
 - h) *Certificazione relativa alla validità e all'autorizzazione del titolare di esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:
 - abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni di ente, specializzazioni linguistiche, e specializzazioni della licenza;
 - data del rispettivo primo rilascio;
 - date di scadenza della rispettiva validità.
 - i) Firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;
 - j) Timbro dell'autorità che rilascia la licenza;
- 1.2. La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida.

2. Materiale

È utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al punto 1.

3. Colore

3.1. Il colore del materiale è il bianco.